

CH-3003 Berna

A tutte le banche, i commercianti di valori mobiliari, le imprese di assicurazione sulla vita e gli altri gestori patrimoniali

Riferimento: 157229/1023980
Contatto: Ramelet Nicolas
Telefono diretto: +41 31 327 94 58
E-Mail: nicolas.ramelet@finma.ch
Berna, 27 aprile 2010

Comunicazione FINMA 9 (2010)

Il 30 dicembre 2010, presente comunicazione e sostituita dalla comunicazione FINMA 18 (2010).

Trattamento degli *insurance wrapper* secondo la Legge sul riciclaggio di denaro

Gentili Signore, egregi Signori,

in riferimento all'attuale dibattito sugli *insurance wrapper*, la FINMA ritiene necessario apportare taluni chiarimenti ai fini dell'utilizzo di tali prodotti da parte degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 e 3 della Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (LRD, RS 955.0). Di seguito sono illustrati gli obblighi degli intermediari finanziari interessati.

L'*insurance wrapper* è un prodotto assicurativo che può essere così sintetizzato: un'impresa d'assicurazione detiene un deposito presso una banca o un commerciante di valori mobiliari allo scopo di custodire gli investimenti di un singolo cliente nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita. Il cliente può intervenire nella gestione del deposito oppure affidare quest'ultima sulla base di una strategia d'investimento personalizzata. Gli investimenti in titoli in questione, perlopiù già sottoscritti dal cliente, vengono trasferiti all'assicurazione mediante un versamento in un'unica soluzione dopo che è stato stipulato il contratto di assicurazione sulla vita. I titoli, il cui possesso passa all'impresa d'assicurazione, fungono da premio unico.

Data la sua struttura, il modello di prodotto dell'*insurance wrapper* non si distingue quasi per nulla, in termini di rischi relativi al riciclaggio di denaro, da quello della gestione patrimoniale tradizionale presso una banca o un gestore patrimoniale esterno. È pertanto opportuno adottare in questi casi i dovuti obblighi di diligenza.

Riferimento: 157229/1023980

Inoltre, in linea di principio non è ammessa l'eccezione secondo cui non occorre alcuna dichiarazione sugli aventi diritto economico quando la parte contrattuale è un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 cpv. 2 LRD che ha sede o domicilio in Svizzera oppure è soggetto a un organo di controllo equivalente all'estero (nm 34 CBD 08 dell'ASB e art. 21 ORD-FINMA 3). Tale privilegio si basa infatti sullo standard internazionale «Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria dell'ottobre 2001, la cui cifra 37 precisa tuttavia che un cliente deve essere identificato quando una banca sa per certo o ha motivo di ritenere che un conto aperto da un intermediario professionale sia destinato proprio a quel cliente.

La FINMA invita pertanto le **banche, i commercianti di valori mobiliari e i gestori patrimoniali** (di seguito «intermediari finanziari») a determinare nei tre casi seguenti l'avente diritto economico per i depositi titoli collegati a un *insurance wrapper*:

- l'intermediario finanziario ha un rapporto contrattuale preesistente con il cliente dell'impresa d'assicurazione e ha già identificato il cliente;
- al cliente dell'impresa d'assicurazione vengono conferiti una procura o diritti d'informazione nei confronti dell'intermediario finanziario;
- l'intermediario finanziario è incaricato dall'impresa d'assicurazione di gestire il deposito titoli secondo una strategia d'investimento personalizzata, tranne nel caso in cui la strategia d'investimento corrisponda a un profilo cliente standard predefinito.

Questa regolamentazione si applica a tutti gli *insurance wrapper* (nuovi o esistenti). In caso di rapporto contrattuale preesistente tra l'intermediario finanziario e il cliente dell'impresa d'assicurazione, il primo ha la possibilità di inserire negli atti della nuova relazione d'affari copia della documentazione preesistente. Ciò permette di sottrarsi all'obbligo di richiedere un formulario A (allegato alla CDB dell'ASB) per la relazione cliente con l'impresa d'assicurazione.

In ogni caso, la responsabilità ai sensi del diritto prudenziale per l'adempimento degli obblighi d'identificazione nel modello operativo comprendente gli *insurance wrapper* spetta alle **imprese di assicurazione**, anche nel caso in cui la proposta assicurativa sia stata accettata da un altro intermediario finanziario. Esse sono in ogni caso tenute a identificare correttamente il cliente ed eventualmente a determinare l'avente diritto economico e a osservare tutti gli altri obblighi secondo la LRD relativi alla relazione d'affari.

La FINMA verificherà l'osservanza delle presenti disposizioni relative agli *insurance wrapper* caso per caso.

Riferimento: 157229/1023980

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Mercati

Franz Stirnimann

Léonard Bôle

Archivio